

Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401), *per memoria*.

*Entrate diverse.* — Capitolo 212. Prodotto dell'Amministrazione dei beni immobili pervenuti a demanio dalle Confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 1,000.

Capitolo 213. Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropriati, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del Regio decreto 20 novembre 1905, n. 661), lire 10,000.

Capitolo 214. Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili nazionali fossili e vegetali, giusta il 2º comma dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261 e il decreto luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (articolo 10 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605), lire 3,500,000.

Capitolo 215. Proventi derivanti dalle ricerche di olii minerali (articolo 11 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605), lire 50,000

Capitolo 216. Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali (articolo 2, lettera c de Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159), lire 6,000,000.

Capitolo 217. Somma prelevata dal fondo di integrazione, costituito a norma del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, presso la Cassa depositi e prestiti, con i proventi dell'addizionale governativa sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, e da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per incoraggiamenti per l'impianto di cantine sociali e per altri scopi indicati dall'articolo 1 della legge 6 gennaio 1931, n. 22 (articolo 2 della legge medesima) *per memoria*.

Capitolo 218. Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti o nelle spiagge del Regno (articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592), lire 30,000,000.

Capitolo 219. Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, lire 30,000.

Capitolo 220. Somma dovuta all'erario dalla Società anonima cantieri navali Orlando, concessionaria dell'esercizio del cantiere navale di San Rocco in Livorno, a norma

dell'articolo 23 della convenzione 23 agosto 1926, approvata dal Regio decreto 20 settembre successivo, n. 2125, lire 450,000.

Capitolo 221. Canonici a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, *per memoria*.

Capitolo 222. Canonici dovuti dagli assegnatari di casee conomiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei comuni colpiti dal terremoto (articoli 7 e 12 del Regio decreto 4 settembre 1924, n. 1356), lire 10,000,000.

Capitolo 223. Canonici per concessioni in uso di baracche e di aree in Messina passate in gestione del Ministero dei lavori pubblici (articoli 20 e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86), *per memoria*.

Capitolo 224. Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 86), lire 50,000.

Capitolo 225. Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario o di studi superiori (Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, articoli 13 e 14), lire 1,000,000.

Capitolo 226. Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1º gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, lire 50,000.

Capitolo 227. Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, lire 10,000.

Capitolo 228. Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle pensioni monastiche iscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare, della somma anticipata dal tesoro per sopprimere al deficit del bilancio del Pio Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186), lire 435,000.

Capitolo 229. Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese